

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16218 Anno 2026
Presidente: IMPERIALI LUCIANO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
Data Udienza: 17/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA.RI. COMPANY s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*
Giangiulio Manola

avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola
che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 21 settembre 2023 con la quale la MA.RI. Company s.r.l. era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo D), in riferimento ai reati presupposti di cui ai capi 45 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *ex art. 640-bis* cod. pen.) e 46 (malversazione di erogazioni pubbliche *ex art. 316-bis* co. pen.), e condannata alla sanzione pecuniaria di 105 quote, per un valore complessivo di euro 27.090.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale della MA.RI. Company s.r.l., eccependo con tre motivi:

la violazione di legge (artt. 59, 60 e 22 d. lgs. 231/2001, 160 cod. proc. pen.) e l'improcedibilità dell'azione per intervenuta decadenza, in quanto la nuova contestazione – successiva ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione – ai sensi dell'art. 59, notificata in data 15 maggio 2019, era stata effettuata dopo l'estinzione per prescrizione dei reati presupposti, in violazione del divieto posto dall'art. 60;

la violazione di legge (artt. 36 d.lgs. 231/2001, 8 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Lanciano, nel cui circondario si trova il *locus commissi delicti*, individuato nei capi di imputazione in Piane d'Archi (a seguito dell'annullamento del 2018 e dell'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a carico del solo ente, era venuto meno il vincolo di connessione con il più grave reato di associazione per delinquere e la competenza territoriale doveva essere determinata secondo le regole ordinarie previste dall'art. 36 cit.);

la violazione di legge (art. 5 d.lgs. 231/2001) e relativo vizio di motivazione in ordine all'illecito amministrativo, ritenuto sussistente nonostante il finanziamento illecito fosse stato a vantaggio esclusivo delle persone fisiche agenti e non della società.

2.1. Con nota di deposito del 13 marzo 2026 il difensore ha fatto pervenire tramite pec documentazione attestante la definitiva cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese a seguito della conclusione della fase di liquidazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Devono preliminarmente esaminarsi gli effetti che la cancellazione della società determina sul giudizio in corso.

Ritiene il Collegio di aderire all'interpretazione da ultimo affermata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato (Sez. 6, n. 25648 del 13/02/2024, Acerbo, Rv. 286765 – 01).

2. Il Collegio non ignora le due diverse posizioni esistenti in dottrina e giurisprudenza circa la questione dell'equiparazione tra società cancellata e morte del reo, con relativa cessazione di ogni rapporto processuale dipendente dall'illecito derivante dal delitto presupposto.

L'origine del contrasto deriva dalla mancata previsione nel d. lgs. 231/2001 delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell'ente a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 e segg. unicamente delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

3. Un primo orientamento tende ad escludere che la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese determini l'estinzione dell'illecito, previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001, commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso (Sez. 4, n. 9006 del 22/02/2022, Cenci, Rv. 282763 e Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.). Si sostiene che la cancellazione potrebbe costituire un *modus discensus* per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria (in tal senso Sez. 2, n. 37655/2023). Più diffusamente Sez. 4, n. 9006/2022, pur partendo dalla stessa finalità di evitare che la compagine sociale, con cancellazioni "di comodo", paralizzi la risposta punitiva dell'ordinamento ha basato il proprio convincimento sulle seguenti argomentazioni, sintetizzate anche nella successiva pronuncia Sez. 6, n. 25648/2024, richiamata in precedenza: 1) le cause estintive dei reati costituiscono un *numerus clausus* e, dunque, non possono essere interpretate estensivamente; 2) il d.lgs. 231 del 2001 quando ha inteso fare riferimento a cause estintive degli illeciti lo ha esplicitato (art. 8, comma 2, sull'amnistia e art. 67 sulla prescrizione); 3) il fallimento (ora liquidazione giudiziale) della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 231 del 2001 (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa, Rv. 263682) cosicché non vi sono ragioni per un diverso esito in ordine alla cancellazione della società; 4) il rinvio operato dall'art. 35 d.lgs. 231 del 2001 alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato, ma solo «in quanto compatibili».

4. Un opposto e più recente orientamento, al quale si intende aderire, fa leva sull'evoluzione giurisprudenziale civile dell'istituto in questione.

Si evidenzia come all'epoca di approvazione del citato decreto legislativo, la giurisprudenza di legittimità civile fosse unanime nel ritenere che la cancellazione avesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una "soggettività attenuata" della società con una legittimazione processuale (attiva o passiva) tale da consentire la prosecuzione, nei suoi confronti, del processo. A seguito della riforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il d.lgs. 6 del 2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti, come ulteriormente confermato dalle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sezioni unite civili (Sez. U, nn. 4060, 4061 e 4062 4 del 22/02/2010 e Sez. U civ. 12/03/2013 nn. 6070, 6071 e 6072), tanto da essersi posto il problema oggetto di esame.

Si è valorizzato il disposto della norma citata per confermare che le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l'inevitabile conclusione che all'ente si estendono le disposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 231 del 2001, e si generano, così, gli stessi effetti della morte del reo.

La diversa tesi – si è sostenuto nella sentenza Sez. 6, n. 25648/2024 – non offre adeguata risposta ad alcune questioni dirimenti, la prima delle quali è l'inutilità delle sanzioni in caso di estinzione dell'ente sia perché inflitte ad un soggetto inesistente sotto il profilo civilistico; sia perché quelle previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231 del 2001 mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall'ente non solo per ragioni strettamente punitive, ma anche per favorirne l'adeguamento al sistema normativo, funzioni non perseguibili per assenza del soggetto destinatario. D'altra parte, lo stesso art. 14 d. lgs. n. 231 del 2001, secondo cui le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente, presuppone, dal punto di vista logico, che questo continui a svolgerla, all'attualità, al fine di inibirla, condizione non esistente rispetto ad una società cancellata dal registro delle imprese. In termini analoghi si deve concludere con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è quella di colpire la disponibilità economica dell'ente necessaria per la sua operatività nel mondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all'obiettivo perseguito. Inoltre, estintosi l'ente, non residuano spazi per l'eventuale responsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinché provvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società. Infatti, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27 Cost., di cui l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001 ("Responsabilità patrimoniale dell'ente") costituisce espressione, detta obbligazione, derivante da reato ed irrogata all'ente, non è applicabile a terzi, atteso anche il rischio che ne rispondano soggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità della persona giuridica.

Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili, dall'altro finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile della violazione. Infine, l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001, nel sancire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere

eccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in *malam partem*.

4.1. Condivisibile risulta anche l'osservazione secondo cui non risulta corretta l'equiparazione della cancellazione dal registro delle imprese al fallimento (attualmente, alla liquidazione giudiziale) in quanto detta procedura, in astratto, innanzitutto potrebbe comportare il ritorno in bonis della società e, comunque, la sentenza dichiarativa di fallimento: a) non determina l'estinzione della società, neanche quando diviene definitiva, perché è sempre subordinata alla cancellazione; b) non rimuove gli organi sociali che restano nelle loro funzioni, pur limitatamente alla procedura concorsuale.

5. In definitiva, si ritiene che la questione vada risolta, così come affermato nella più volte citata sentenza di legittimità, alla stregua dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. norma che prevede un meccanismo di portata generale che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che le cancellazioni dal registro delle imprese siano "fisiologiche" (cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare: Sez. 2, n. 41082 del 10/09/2019, Starco s.r.l., Rv. 277107) o "fraudolente" ovvero sia predisposte per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio (Sez. 5, n. 25492 del 27/04/2021, Mungari, Rv. 281600; Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023, Barnaba, non mass.).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché estinto l'illecito amministrativo per la sopravvenuta cancellazione della società ricorrente, destinataria della sanzione, dal Registro delle Imprese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'illecito amministrativo ascritto perché estinto per intervenuta cessazione della società.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Luigi Agostinacchio

Il Presidente
Luciano Imperiali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale